



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Antonello COLOSIMO	Presidente (Relatore - Estensore)
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024

VISTI gli articoli 5, 81, 97, 100, 103, 111, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare, gli articoli 9, 10 e 12;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, a mente del quale il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione dell'Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9 del 26 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1250 del 15 maggio 2018, avente ad oggetto *“Procedure per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l'esercizio 2017”*;

VISTO il *“Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) 2024-2026”* approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione 22 ottobre 2024, n. 422;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 22 dicembre 2023, n. 17, *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 22 dicembre 2023, n. 18, *“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 1° agosto 2024, n. 12, di *“Assestamento del Bilancio*

di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”;

VISTO il “*Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026*” (ex 39, comma 10 del d. lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 32 della l.r. n. 13/2000), approvato con D.G.R. n. 1382 del 21 dicembre 2023, e il “*Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 assestato*” approvato con D.G.R. n. 767 del 1° agosto 2024;

VISTA la D.G.R. n. 307 del 2 aprile 2025 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 4 del 14 maggio 2024;

VISTA la D.G.R. n. 394 del 30 aprile 2025, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge, avente per oggetto “*Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2024*” e la “*Relazione*” che lo accompagna, inviata dalla Regione con nota n. 2025-0086631 del 6 maggio 2025 (registrata al n. 1200);

VISTA la D.G.R. n. 649 del 25 giugno 2025, avente ad oggetto “*Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2024. Sostituzione dell'allegato T e integrazione dell'allegato X alla delibera n. 394 del 30.04.2025. Emendamento atto consiliare n. 151 del 05.05.2025*”, inviata dalla Regione con nota n. 2025-0126846 del 27 giugno 2025 (registrata al n. 1851);

VISTO il parere al “*Rendiconto generale dell’Amministrazione Regionale per l’esercizio finanziario 2024*”, allegato al verbale n. 7 del 21 maggio 2025;

VISTA la decisione 147/2024/PARI di pari data con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l’esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, rinviando a separato provvedimento la proposizione, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate;

VISTA l’Ordinanza n. 3/2025/PARI, depositata in data 15 gennaio 2025, con la quale la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell’art. 1 della legge della regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, “*Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025*”, nella parte in cui ha confermato l’applicazione di tale disposizione

anche nell'esercizio finanziario 2023, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e); art. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, attualmente pendente;

VISTE le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri pervenuti dalla Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 113/2025/PARI assunta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, con la quale la Sezione - con riferimento alle modalità di finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per l'anno 2024, con particolare riguardo ai capitoli di spesa 02490_S e 04821_S - in ossequio ai principi enucleati dalla pronuncia 14 maggio 2024, n. 4, delle Sezioni riunite in speciale composizione, ha ritenuto di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, Procura regionale e Regione, con riguardo, in particolare, sia al richiamo contenuto nella nuova formulazione della legge regionale n. 9/1998 ai livelli dei LEPTA riconducibili ai LEA operata dall'Amministrazione, sia alla quantificazione della spesa con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa";

VISTA la nota di questa Sezione n. 1821 del 20 giugno 2025 con la quale è stata inviata alle parti, Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2024;

VISTA la nota prot. n. 2025-0125948 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1835), con la quale la Regione ha fornito riscontro alla deliberazione n. 113/2025/PARI, inviata alla Procura regionale con nota prot. n. 1838 del 27 giugno 2025;

VISTA la nota della Procura regionale prot. 0001031 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1834) con la quale sono state trasmesse "Note" del Procuratore regionale in relazione alla deliberazione n. 113/2025/PARI, inviate alla Regione Umbria con nota prot. n. 0001837 del 27 giugno 2025;

VISTA la nota della Regione Umbria prot. n. 2025-0126846 del 27 giugno 2025 (registrata al n. 1851), con la quale sono state formulate precisazioni e resi chiarimenti alle osservazioni contenute nella predetta minuta di relazione;

VALUTATI gli esiti dell'attività istruttoria in ordine alla verifica delle poste finanziarie e patrimoniali contenute nel rendiconto generale della Regione e nei conti ad esso allegati;

UDITI, nell'adunanza camerale del 4 luglio 2025, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 27 del 18 giugno 2025, i rappresentanti della Regione dell'Umbria ed il Procuratore regionale, Presidente Antonietta Bussi;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 126/2025/PARI con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio;

VISTA la decisione 128/2025/PARI, depositata in data 8 agosto 2025, con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2024, ad eccezione dei capitoli di spesa 2490_S e 4821_S nonché i conseguenti effetti, in relazione ai quali, ha sospeso il giudizio sino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, da questa Sezione, con l'ordinanza n. 3/PARI del 15 gennaio 2025, ed ha approvato la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2025, di accoglimento delle censure proposte dalla Sezione;

VISTE le istanze pervenute dalla Regione Umbria - registrata al n. 1119 del 4 novembre 2025 - e dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria - registrata al n. 3205 del 6 novembre 2025 - ai fini della riassunzione del giudizio;

VISTA l'ordinanza n. 147/2025/PARI con la quale è stato riassunto il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 390 del 30 aprile 2025 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria il 6 maggio 2025, nonché assegnato alla Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in merito all'incidenza della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2025, in ordine al prosieguo del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il decreto n. 4 del 6 novembre 2025 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria - esercizio finanziario 2024, per il giorno 12 dicembre 2025, alle ore 12:30;

VISTA la nota della Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria prot. n. 1924 del 20 novembre 2025, registrata al prot. n. 3309 di pari data, inviata alla Regione Umbria con nota prot. n. 3320 del 25 novembre 2025;

VISTA la nota della Regione Umbria prot. n. 2025-0227908 del 21 novembre 2025, registrata al prot. n. 3315 del 24 novembre 2025, inviata alla Procura regionale con nota prot. n. 3319 del 25 novembre 2025;

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione Umbria con nota prot. n. 3318 del 24 novembre 2025, riscontrate con nota prot. n. 2025-0232277 del 27 novembre 2025, registrata al prot. n. 3335 di pari data, trasmesse alla Procura regionale con pec del 27 novembre 2025;

VALUTATI gli esiti dell'attività istruttoria;

UDITI, nell'adunanza camerale del 1° dicembre 2025, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 59 del 6 novembre 2025, i rappresentanti della Regione dell'Umbria e il Procuratore regionale, Presidente Antonietta Bussi;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 157/2025/PARI e il verbale n. 31/2025 parte integrante della stessa, con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio nella adunanza camerale del 1° dicembre 2025 ed è stato confermato lo svolgimento, nel giorno 12 dicembre 2025, alle ore 12:30, dell'udienza di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024, fissata con decreto n. 4 del 6 novembre 2025;

VISTA la requisitoria della Procura regionale per l'Umbria inviata in data 11 dicembre 2025, registrata al protocollo n. 3386 di pari data, con la quale l'Organo requirente concludeva chiedendo alla Sezione regionale di controllo, *“per l'esercizio 2024, valutati i presupposti per la regolarità totale o parziale della spesa imputata sul medesimo capitolo, anche sul piano della effettiva riconducibilità delle attività svolte dall'A.R.P.A. alle finalità del perimetro sanitario, pronunciare la parificazione nei termini conseguenti”*;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025: i relatori, Presidente Antonello Colosimo e Referendario Francesca Abbati; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale, Presidente Antonietta Bussi; la Presidente della Giunta regionale, Ing. Stefania Proietti; con l'assistenza della Dott.ssa Antonella Castellani, in qualità di Segretario verbalizzante.

FATTO

1) - In data 6 maggio 2025 questa Sezione regionale di controllo ha ricevuto il disegno di legge di rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024 - approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 394 del 30 aprile 2025 e successivamente emendato con D.G.R. n. 649 del 25 giugno 2025 - trasmesso per consentire lo svolgimento del giudizio di parificazione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come previsto dall'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

1.1) - All'esito dell'attività istruttoria svolta, questa Sezione, con deliberazione n. 113/2025/PARI, adottata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, con riferimento alle modalità di finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) per l'anno 2024, con particolare riguardo ai capitoli di spesa 02490_S e 04821_S - in ossequio ai principi enucleati dalla pronuncia 14 maggio 2024, n. 4, delle Sezioni riunite in speciale composizione - ha assegnato termine alle parti per depositare memorie, con riguardo, in particolare, sia al richiamo contenuto nella nuova formulazione della legge regionale n. 9/1998 ai livelli dei LEPTA riconducibili ai LEA operata dall'Amministrazione, sia alla quantificazione della spesa con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa".

La Regione Umbria ha depositato memoria con nota n. 2025-0125948 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1835), inviata alla Procura regionale con nota prot. n. 1838 di pari data.

Il Procuratore regionale ha fatto pervenire "Note" al riguardo con nota prot. n. 1031 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1834), inviate alla Regione Umbria con nota prot. n. 1837 del 27 giugno 2025.

1.2) - Nel contempo, con nota prot. n. 1821 del 20 giugno 2025, la Sezione ha trasmesso alla Regione e alla Procura regionale la minuta di relazione, allo stato degli atti, contenente gli esiti delle indagini e le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale regionale dell'esercizio 2024, in ordine alla quale la Regione ha formulato precisazioni e reso chiarimenti con nota prot. 2025-0126846 del 27 giugno 2025.

1.3) - Nell'adunanza camerale del 4 luglio 2025 - nel corso della quale è stato definito il contraddittorio - le parti hanno, quindi, espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati; il Pubblico Ministero ha, quindi, depositato memoria scritta in data 8 luglio 2025 nella quale ha chiesto *"alla Sezione di controllo della Corte dei*

conti per l'Umbria di pronunciare la parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024, con esclusione, integrale o parziale, delle poste relative al capitolo 02490 S, per cui si vorrà valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del presente procedimento limitatamente alla medesima voce contabile, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione di legittimità di cui all'ordinanza di rimessione n. 31 del 15 gennaio 2025, concernente l'art. 16 della L.R. n. 9 del 1998, nel testo antecedente alla modifica normativa, per il periodo temporale in cui lo stesso ha avuto applicazione”.

2) – Nel corso dell'udienza di parificazione del 10 luglio 2025 i Magistrati relatori hanno riferito in merito ai principali accertamenti operati ed alle criticità riscontrate nell'esame della gestione contabile regionale nell'esercizio 2024 e dei relativi risultati. La Procura regionale ha sostanzialmente esposto le osservazioni illustrate in memoria, nella quale ha formulato richiesta alla Sezione di parificare il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024 *“con esclusione, integrale o parziale, delle poste relative al capitolo 02490 S, per cui si vorrà valutare la sussistenza propria dei presupposti per la sospensione del presente procedimento limitatamente alla medesima voce contabile, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione di legittimità di cui all'ordinanza di rimessione n. 31 del 15 gennaio 2025, concernente l'art. 16 della L.R. n. 9 del 1998, nel testo antecedente alla modifica normativa, per il periodo temporale in cui lo stesso ha avuto applicazione”*. La Presidente della Giunta regionale è intervenuta illustrando gli esiti della gestione 2024 e, relativamente alla questione A.R.P.A. ha riferito, tra l'altro, che l'Amministrazione *“ha avviato un percorso volto a seguire le condivise indicazioni fornite dalla Corte e a disimpegnare progressivamente il bilancio sanitario regionale rispetto alle spese dell'ARPA [e che] nell'annualità 2024 è stato compiuto un primo passo: la Regione Umbria ha approvato la legge che prevede un nuovo meccanismo di finanziamento dell'ARPA, riconoscendo finanziabili solo i LEPTA riconducibili a LEA. In assenza di un apposito disposto normativo, che l'Amministrazione attende, ciò è stato effettuato sulla base di una valutazione e una prassi condivisa anche con altre regioni. [...] sottolinea che vogliono sgomberare il campo da eventuali equivoci; condividono appieno l'esigenza, sottolineata dalla Corte, di un intervento normativo a livello nazionale capace di garantire uniformità e chiarezza in materia, e a tal proposito riferisce che si sono già attivati presso la Conferenza delle Regioni affinché venga proposta una norma nazionale che definisca ambiti di competenza in materia. Parimenti, riferisce che intendono portare la questione all'attenzione dei Ministeri competenti. Ovviamente – ricorda [...] – la decisione della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla precedente norma regionale, rappresenterà la pietra miliare dell'azione regionale per i bilanci di cui sono responsabili”*.

3) - Con decisione n. 128/2025/PARI, adottata all'esito dell'udienza di parificazione, la Sezione ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2024, ad eccezione dei capitoli di spesa 2490_S e 4821_S nonché i conseguenti effetti, in relazione ai quali ha sospeso il giudizio, sino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, da questa Sezione, con l'ordinanza n. 3/PARI del 15 gennaio 2025, ed ha approvato la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

3.1) - Nella decisione, la Sezione ha formulato specifiche considerazioni in merito al trasferimento di risorse all'A.R.P.A. Umbria, pari ad euro 14.213.516,19, come risultante dalle movimentazioni del capitolo della parte spesa del rendiconto per l'esercizio 2024 n. 2490_S (*intestato "art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9"*), come di seguito riportato:

"Il finanziamento risulta disposto, a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 16 della l. r. 6 marzo 1998, n. 9, che, nella formulazione vigente prima della modifica normativa, disponeva che «1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo. 2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza». A seguito delle modifiche apportate con la legge regionale n. 12 del 2024, il finanziamento dell'Arpa, secondo la nuova formulazione dell'art. 16 legge regionale n. 9 del 1998, «è assicurato per tutte le funzioni e le attività correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19, determinata annualmente in ragione degli obiettivi definiti dal Piano annuale delle attività dell'Agenzia».

Ne è risultato che, dal mese di gennaio al mese di luglio 2024, l'erogazione mensile dell'importo di euro 1.184.459,68 del finanziamento Arpa è stata effettuata per lo svolgimento dell'attività istituzionale, senza altra specificazione, sulla base della precedente normativa. Tale erogazione, sino al mese di luglio, è stata disposta sulla base dello stanziamento autorizzato con la citata disposizione della legge regionale n. 9 del 1998, nel testo al tempo vigente, per la quale pende giudizio di legittimità costituzionale. Per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, l'erogazione mensile dell'importo di euro 1.184.459,68 del finanziamento Arpa, è stata effettuata dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12 del 2024 di modifica della precedente L.R. n. 9 del 1998, ma nelle more della predisposizione del Piano annuale delle attività 2024 (previsto dalla novella legislativa) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 31/10/2024, al dichiarato fine di garantire la continuità delle attività correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA. Nei mesi di novembre e dicembre 2024, l'erogazione della quota del fondo sanitario stanziato a favore dell'ARPA è stata ordinata dando conto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano annuale delle attività 2024, con deliberazione n. 1222 del 13/11/2024. Con successiva deliberazione n. 509 del 28/05/2025, la Giunta ha approvato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c-ter, della L.R. n. 9/1998, la rendicontazione concernente le attività dell'annualità 2024 dell'Agenzia, evidenziando che la quota del Fondo Sanitario Regionale imputabile alle prestazioni LEPTA riconducibili a LEA corrisponde ad euro 13.917.975,96, con una differenza di euro 295.540,23 rispetto allo stanziamento iniziale, oggetto di congruaggio a valere sui trasferimenti 2025.

In considerazione delle descritte emergenze istruttorie è possibile formulare le seguenti osservazioni:

a) Quanto alle erogazioni dal mese di gennaio al mese di luglio 2024:

I relativi stanziamenti sono avvenuti ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1998, nel testo vigente prima della novella recata con L.R. 12/2024, in relazione al quale risulta pendente presso la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con Ordinanza n. 3/2025/PARI, che ha contestualmente sospeso il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui conseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023. La menzionata pronuncia della Sezione si basa, in estrema sintesi, sulle seguenti argomentazioni:

i) L'A.R.P.A. Umbria è stata istituita dalla L.R. 6 marzo 1998, n. 9, per svolgere attività tecnico-scientifiche di protezione ambientale. L'art. 16, comma 1, della suddetta legge regionale (nel testo antecedente alle modifiche del 2024) prevedeva che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge fossero coperti da un capitolo specifico (2490) nel bilancio regionale, con risorse prelevate dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN), in attesa di una determinazione statale della quota del FSN da destinare

a tali agenzie. La normativa statale (D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con L. 21 gennaio 1994, n. 61) aveva escluso oneri aggiuntivi per le regioni derivanti dall'istituzione delle Agenzie;

ii) La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma analoga della Regione Siciliana (art. 90, comma 10, L.R. siciliana n. 6/2001), ha stabilito che la copertura indistinta delle spese per il funzionamento delle A.R.P.A. con il Fondo Sanitario Regionale viola i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici. L'art. 20 D.lgs. n. 118/2011 impone alle Regioni di garantire una "separata evidenza" delle entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni di fondi destinati ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

iii) L'art. 16, comma 1, della L.R. Umbria n. 9/1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., in relazione all'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011, poiché non prevede alcuna correlazione tra il trasferimento di risorse del fondo sanitario all'A.R.P.A. e l'erogazione di servizi afferenti ai LEA, alterando così la struttura del perimetro sanitario.

iv) Si è prospettata anche la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) Cost. (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, incluso il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) e degli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 1, Cost. (equilibrio di bilancio e sostenibilità della spesa). La destinazione generica di risorse del perimetro sanitario a finalità estranee pregiudicherebbe l'effettiva erogazione dei LEA e amplierebbe indebitamente la capacità di spesa ordinaria della Regione.

b) Quanto alle erogazioni dal mese di agosto al mese di dicembre 2024:

Per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, e dunque dopo l'emanazione della L.R. n. 12/2024 (entrata in vigore il 3 agosto) di modifica della precedente L.R. n. 9/1998, l'erogazione delle quote mensili per il costo complessivo delle prestazioni rese da A.R.P.A. è avvenuta sulla base dello stesso stanziamento iscritto al bilancio di previsione 2024-2026 ed è stata disposta nelle more della predisposizione, da parte del Commissario Straordinario di A.R.P.A., del Piano annuale delle attività 2024, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 31/10/2024, al dichiarato fine di garantire la continuità delle attività correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA. Per i mesi di novembre e dicembre 2024, l'erogazione delle quote mensili attinte dal fondo sanitario stanziato a favore dell'A.R.P.A. è stata disposta dando conto della sopravvenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, con deliberazione n. 1222 del 13/11/2024, del Piano annuale delle attività 2024 dell'A.R.P.A. Entrambe le tranches di finanziamento (agosto-ottobre e novembre-dicembre) sono state quindi erogate sotto la vigenza della nuova disciplina regionale (i.e. art. 16 L.R. n. 9/1998, come sostituito dalla L.R. n. 12/2024). La prima porzione è stata erogata in carenza del Piano annuale di attività, mentre al momento della

erogazione della seconda risultava un Piano approvato, quantunque non nei termini previsti dalla normativa di riferimento: «il piano annuale delle attività e che lo stesso deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento». Sulla base di tali premesse è possibile inferire le seguenti considerazioni.

- i) La novellata norma regionale prevede che il finanziamento degli oneri derivanti dalle funzioni e dalle attività, associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), è assicurato mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, in ragione degli obiettivi definiti nel Piano annuale di attività, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19.
- ii) Anche all'esito del confronto-contraddittorio è risultato evidente che i LEPTA, previsti dall'art. 9 della L. n. 132/2016, non sono ancora venuti ad esistenza, in quanto non è stato emanato il D.P.C.M. che dovrebbe stabilirli, fissando anche i criteri di finanziamento. Pertanto, se è vero che il precedente testo dell'art. 16 della L.R. n. 9/1998 (applicabile al 2023) non prevedeva tout court tale correlazione (e la relativa legittimità costituzionale è al vaglio della Consulta), occorre rilevare che l'attuale versione dell'art. 16 della L.R. n. 9/1998, pur prevedendo tale correlazione in astratto («attività [...] correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)») non appare prima facie sufficiente a configurarla in concreto, in considerazione della non integrale attuazione dell'art. 9 (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) della L. n. 132/2016, a norma del quale «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». In carenza della definizione dei LEPTA che costituiscono «il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività [...] che il Sistema nazionale è tenuto a garantire», risulta consequenziale che non appare, al momento, ipotizzabile l'esistenza di specifici accordi tra ARPA e Aziende Sanitarie, attuativi di accordi quadro a livello nazionale, per ricondurre le attività dell'ARPA al perimetro sanitario onde legittimare il finanziamento con il Fondo Sanitario Regionale per i LEA. Infatti, anche per l'esercizio finanziario 2024, la Regione non ha allegato né provato l'esistenza di tali accordi.
- iii) Si deve peraltro constatare che l'attuale ordito normativo e provvedimentale regionale presenta, nel côté attuativo, ulteriori criticità. Invero, i provvedimenti programmatori (peraltro intempestivi) ai sensi dell'art. 1-bis della L.R. n. 9/1998 e la rendicontazione relativa all'annualità 2024, che quantifica le attività/prestazioni realizzate da A.R.P.A. in complessivi euro 16.689.388,02 di cui euro 15.611.759,87 indicati come riconducibili ai LEA, non sono frutto di una

cornice normativa definita e compiuta e potrebbero conseguentemente non essere idonei a scongiurare i rischi di copertura indistinta delle spese per il funzionamento delle A.R.P.A. con il Fondo Sanitario Regionale, potendosi configurare, nella concreta fattispecie, una sorta di postuma auto-correlazione ai LEA disancorata da un referente omogeneo in tutto il territorio nazionale.

c) Conclusioni.

All'esito delle articolate considerazioni in ordine alla dicotomica normazione di copertura finanziaria delle erogazioni mensili nel 2024 per il costo complessivo delle prestazioni rese da A.R.P.A., appare evidente che – impregiudicata ogni valutazione e determinazione sulla compatibilità della novellata disciplina di cui all'art. 16 della L.R. n. 9/1998 con la cornice costituzionale anche in ragione dell'esito del giudizio incidentale promosso con l'ordinanza n. 3/PARI del 15/01/2025 e, indipendentemente dal predetto esito, sulla legittimità degli atti attuativi della novellata legislazione regionale (con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di pianificazione e rendicontazione delle attività dell'ARPA) – le erogazioni dal mese di gennaio al mese di luglio 2024 risultano disciplinate dalla medesima legislazione regionale sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Sicché, avuto anche riguardo al corollario contabile della necessaria considerazione unitaria delle voci di spesa all'interno dei singoli capitoli siccome preordinate e subordinate a una finalità univoca, emerge evidente e certa l'opportunità di disporre, per l'esercizio finanziario 2024, la sospensione “impropria” del giudizio sui relativi capitoli di spesa 2490_S e 4821_S e sui conseguenti effetti sul relativo rendiconto generale della Regione Umbria. Giova invero rammentare che, quando la Corte dei conti, nell'ambito di un giudizio di sua competenza (quale il giudizio di parificazione di un rendiconto regionale), si trova a dover applicare una norma di legge, su cui pende una questione di legittimità costituzionale, è possibile disporre la sospensione c.d. “impropria” del giudizio in corso, per consentire il vaglio di costituzionalità di una norma che incide direttamente sulla decisione che la Corte dei conti è chiamata a prendere. Pertanto, la decisione finale sul giudizio dipenderà, in parte qua, dall'esito del pronunciamento della Corte costituzionale sulla norma in questione”.

4) – In seguito al pronunciamento della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata nella G.U. (1ª serie speciale) n. 43 del 22 ottobre 2025 - con la quale, nel ritenere fondate le censure proposte dalla Sezione, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni oggetto del giudizio incidentale¹ - questa Sezione, con ordinanza n. 147/2025/PARI, adottata nella camera di

¹ In dettaglio, la Corte costituzionale ha dichiarato:

consiglio del 6 novembre 2025, ha riassunto il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024, assegnando alla Regione e alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in merito all'incidenza della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, in ordine al prosieguo del giudizio di parificazione in parola.

4.1) Il Procuratore Regionale ha inviato le proprie Note in data 20 novembre 2025, evidenziando, con riguardo all'esercizio 2024 che *“si fa integrale rinvio a quanto espresso da questa Procura in occasione del relativo giudizio di parificazione, nelle Note del 26.06.2025 e nella Memoria depositata il 08.07.2025[...] ribadendo che per la frazione di anno (gennaio-luglio 2024) in cui era ancora vigente la disposizione dichiarata incostituzionale, si ripropongono le stesse criticità rilevate con riguardo al 2023, sebbene, a differenza di quest'ultimo esercizio, nell'omologo documento, non risulti effettuato alcun accantonamento, neanche proquota, per il ripiano del FSR dell'anno considerato. Per il periodo successivo (agosto-dicembre 2024), non può che tenersi conto dell'intervento legislativo di cui alla L.R. n. 12 del 2024, che ha modificato le modalità di finanziamento dell'Agenzia regionale per l'ambiente attraverso le risorse sanitarie, nonché delle attività poste in essere dall'Amministrazione regionale ai fini della loro liquidazione. È stato di recente affermato che tra le funzioni delle Agenzie per l'ambiente rientrano anche le attività (LEPTA) correlate ai LEA e che al fine del riscontro della legittimità/regolarità della posta contabile per la sua parificazione, occorre verificare – in concreto – se e quanta parte del finanziamento sia stato volto a prestazioni collegate ovvero estranee al perimetro dei LEA medesimi (Corte dei conti - SS.RR. n. 12 del 2025). In proposito, gli atti e i documenti acquisiti in sede istruttoria da parte della Sezione di controllo, come riepilogati in premessa, possono risultare di utilità ai fini decisori, laddove ritenuti dimostrativi dell'effettiva riconducibilità delle attività svolte dall'Agenzia alle finalità proprie del FSN”*.

Conclusivamente, la Procura ha evidenziato che, ad avviso della stessa, *“dalla dichiarazione d'incostituzionalità della norma, per il periodo temporale in cui la stessa ha avuto applicazione, deriva che la relativa spesa debba gravare sul settore ordinario del Bilancio regionale e non sul Fondo sanitario, e quindi la corrispondente somma debba essere ridestinata al perimetro sanitario*

^{“1)} [...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali);

²⁾ [...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell'esercizio finanziario 2023”.

medesimo.

Si fa riserva di formulare osservazioni all'esito di tutte le attività propedeutiche alla definizione del giudizio di parifica, sulla base anche delle risultanze istruttorie eventualmente rassegnate e di quanto potrà essere rappresentato dall'Amministrazione regionale in sede di contraddittorio con la Sezione".

4.2) - La Regione Umbria ha inviato le proprie deduzioni in data 21 novembre 2025, nei seguenti termini: *"si richiama la documentazione già trasmessa in sede di istruttoria del giudizio di parificazione 2023 e 2024 rappresentando che per l'esercizio 2023 è stato operato un accantonamento finalizzato a far fronte all'eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell'esercizio 2023 all'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), previsto dall'articolo 16, comma1 della l.r. 6 Marzo 1998 n. 9 a valere sulla quota del fondo sanitario nazionale destinata dallo Stato al finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale".*

4.3) - Con successiva del 24 novembre 2025 la Sezione ha, quindi, formulato richieste istruttorie, chiedendo, con riguardo all'esercizio 2024, di riferire, fornendo i pertinenti elementi di dettaglio in merito agli stanziamenti del bilancio di previsione relativi alle erogazioni effettuate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) nel corso dell'anno 2024, anche in relazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150/2025, nonché di fornire aggiornamenti in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio 2024 dell'A.R.P.A..

4.5) - L'Amministrazione regionale ha riscontrato la richiesta con nota del 27 novembre 2025, riferendo, con riguardo all'esercizio 2024, che *"Nel bilancio di previsione 2024-2026, approvato con legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18, lo stanziamento relativo al finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) (capitolo di spesa 02490_S) è pari a euro 14.213.516,19. L'entità di tale stanziamento, finanziato con quota del Fondo sanitario regionale indistinto di parte corrente, è invariata dal 2016. Detto finanziamento, viene erogato all'Agenzia in mensilità, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari destinati all'espletamento delle attività attribuite alla stessa con legge regionale 06/03/1998, n. 9. Come già evidenziato dalla Regione in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2023, l'Agenzia espleta tutte le attività previste istituzionalmente dalla citata legge regionale, istitutiva dell'Agenzia, in materia ambientale e sanitaria. In sede di adunanza preliminare alla parifica del Rendiconto 2023, in data 05 luglio 2024, per il contraddittorio alle osservazioni rappresentate dalla Corte nella Bozza di relazione trasmessa con nota prot. n.1714 del 21/06/2024, il Procuratore*

regionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del finanziamento dell'ARPA con il Fondo sanitario regionale, richiamando per analogia la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024 relativa alla Regione Siciliana. Tale questione è stata oggetto di successive deduzioni da parte del Procuratore regionale e della Regione Umbria. Regione Umbria che successivamente ha ritirato il Rendiconto Generale dell'Amministrazione Regionale, provvedendo successivamente alla sua riapprovazione nonché alla modifica della legge regionale 9/98 intervenuta in sede di assestamento del Bilancio Regionale per 2024 – Legge Regionale 1° agosto 2024 n. 12. Il richiamo all'iter della questione si ritiene rilevante ai fini di cui trattasi in quanto la Regione ha operato nel corso del 2024, fino al mese di luglio, sulla base della legge regionale n. 9/1989 - previgente al testo modificato con la l.r. n. 12/2024. Si ritiene quindi di poter rappresentare come fino all'entrata in vigore della legge regionale 12/98 I trasferimenti effettuati ad ARPA Umbria siano state effettuate sulla base della legge previgente. Oltre a ciò, dal punto di vista della utilizzazione delle risorse, la Regione ha fornito, sia in occasione della pre-parifica del Rendiconto 2023 evidenze in merito alle attività e ai relativi costi sostenuti dall'ARPA per attività correlate ai LEA e dimostrando per il 2023 che la spesa effettiva per le suddette attività è superiore al finanziamento erogato a valere sul Fondo sanitario regionale. Si richiamano a questo proposito, in particolare, le note n. 159295 del 08/07/2024 e n. 217934 del 30/09/2024. Relativamente al rendiconto 2024 si richiama il contenuto della documentazione fornita ai fini dell'istruttoria di codesta rispettabile Sezione di Controllo ed, in particolare, le note n.79063 del 22/04/2025 (quesito 54) e n.125948 del 26/6/2025 rispetto alla quantificazione dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività relative a LEPTA riconducibili a LEA. Le modifiche apportate alla legge regionale 9/98 con la sopra citata legge regionale 12/2024 sono state finalizzate ad aggiornare e allineare la disciplina regionale all'evoluzione normativa e, in particolare, alle disposizioni previste al Titolo II del D.Lgs. n.118/2011 al fine di distinguere, anche nella cornice legislativa, ormai datata, il finanziamento delle attività attribuite dalla legge all'Agenzia e da essa svolte in ambito sanitario da quello relative ad attività estranee a tale sfera. Naturalmente, essendo intervenute tali modifiche ad Agosto 2024, l'approvazione formale del Piano annuale delle attività dell'Agenzia, con la diversa quantificazione e rappresentazione richiesta dalle nuove disposizioni regionali, ha prolungato i tempi per la condivisione e la formalizzazione con l'Agenzia dei nuovi schemi e dei nuovi criteri di rappresentazione delle attività e dei corrispondenti costi. Il Piano è stato quindi formalmente approvato con D.G.R. n. 1222 del 13/11/2024. Gli stanziamenti di Bilancio Regionale di Previsione, anche sulla base dell'articolo 16 della l.r. n. 9/1989 come modificata dalla l.r. n. 12/2024, sono pertanto pari al limite massimo ivi previsto. Per il 2024 a consuntivo, sulla base della Relazione annuale sulle attività svolte, approvata con DGR 509 del 28 maggio 2025, è stato effettuato il conguaglio rispetto alle anticipazioni mensili erogate

nel corso dell'esercizio di riferimento sulla base dello stanziamento previsto in Bilancio. La rendicontazione delle attività presentata da ARPA relativamente alle attività realizzate nel corso del 2024 ha consentito infatti di rideterminare, con riferimento all'intero anno, la quota di risorse del FSR impiegata per attività relative a LEPTA riconducibili a LEA nell'importo di euro 13.917.975,96, compensando l'eccedenza complessivamente trasferita nel corso del 2024 sui trasferimenti effettuati all'Agenzia. La restituzione dell'importo di euro 295.540,23 a congruaglio è stata richiesta all'Agenzia. Anche per il 2024 si ritiene quindi di poter rappresentare, in concreto, la corretta destinazione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale rispetto alle finalità di prevenzione sanitaria per cui le stesse possono essere utilizzate dal momento che il Fondo Sanitario potrà disporre nel 2025 delle risorse recuperate relative al 2024. Alla luce della recente sentenza n. 12/2025 della Corte dei conti Sezioni Riunite, per entrambi gli esercizi 2023 e 2024, appare altresì coerente rappresentare come in concreto l'ARPA abbia espletato e continui ad espletare quelle attività sanitarie che in applicazione dell'articolo 3 del D.L. 496/1993, oggi articolo 15 della legge n. 132/2016, sono state trasferite alle Agenzie. Per tali finalità sono state trasferite a queste ultime le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle Unità Sanitarie Locali adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. La medesima norma statale prevedeva, infatti, che tali funzioni, in base al principio dell'invarianza finanziaria, dovevano essere finanziate con riduzioni dei trasferimenti destinati alle amministrazioni dalle quali provenivano le funzioni e il personale assegnato alle Agenzie ovvero il Fondo Sanitario. Il previgente articolo 16 della l.r. n. 9/1998, la cui formulazione originaria non è stata mai modificata fino al 2024, prevedeva il finanziamento delle funzioni inizialmente trasferite all'Agenzia, in attuazione della suddetta legge statale, per un importo di 9 miliardi di lire sul capitolo 2490 appositamente istituito, mediante riduzione di pari importo del capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale. Per quanto riguarda il Bilancio dell'esercizio 2024 dell'Arpa, lo stesso è stato approvato con D.G.R. 1086 del 29/10/2025 che si allega alla presente".

5) - Nell'adunanza camerale del 1° dicembre 2024 – nel corso della quale è stato definito il contraddittorio – la Procura regionale e la Regione Umbria hanno, quindi, espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati, ribadendo, sostanzialmente, quanto contenuto nelle memorie scritte sopra citate.

6) - Con deliberazione n. 157/2025/PARI, adottata all'esito della menzionata adunanza camerale e depositata in data 11 dicembre 2025, la Sezione ha dato atto della definizione del contraddittorio nei termini di cui al verbale n. 31/2025, parte integrante della stessa, confermando, altresì, lo svolgimento dell'odierna udienza di parificazione, fissata con

decreto n. 4/2025.

7) - Il Pubblico Ministero ha, quindi, depositato memoria scritta in data 11 dicembre 2025, nella quale ha ribadito le conclusioni formulate nelle menzionate Note del 20 novembre 2025 aggiungendo - in ordine alla utilità ai fini decisorii degli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria da parte della Sezione di controllo *“laddove ritenuti dimostrativi dell’effettiva riconducibilità delle attività svolte dall’Agenzia alle finalità proprie del fondo sanitario”* – che *“A tale scopo, l’Amministrazione regionale, con riferimento all’anno considerato, ha anche da ultimo ribadito che la rendicontazione presentata da A.R.P.A. ha consentito di rideterminare la quota di risorse del FSR impiegata per attività relative ai LEPTA riconducibili ai LEA nell’importo di 13,918 mln di euro (rispetto alla somma stanziata nei precedenti esercizi, pari a 14,213 mln di euro)”* ed ha, conclusivamente, chiesto alla Sezione *“per l’esercizio 2024, valutati i presupposti per la regolarità totale o parziale della spesa imputata sul medesimo capitolo, anche sul piano della effettiva riconducibilità delle attività svolte dall’A.R.P.A. alle finalità del perimetro sanitario, [di] pronunciare la parificazione nei termini conseguenti.”*.

8) - All’odierna udienza, il Magistrato relatore ha offerto una ricostruzione della vicenda e, la Procura regionale ha ripercorso le osservazioni illustrate nella requisitoria scritta dell’11 dicembre 2025 chiedendo, per l’esercizio 2024 *“valutati i presupposti per la regolarità totale o parziale della spesa imputata sul medesimo capitolo, anche sul piano dell’effettiva riconducibilità delle attività svolte dall’A.R.P.A. alle finalità del perimetro sanitario [...] di pronunciarne la parificazione nei termini conseguenti”*.

La Presidente della Giunta regionale è intervenuta riferendo che *“le questioni in tema di legittimità costituzionale della normativa in tema di finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente – sottolinea, giustamente sollevate dalla Sezione regionale di controllo dell’Umbria - hanno trovato accoglimento con la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2025 e, al pari delle pronunce relative ai casi di altre regioni, hanno avuto indubitabilmente il merito - e di questo l’Amministrazione è grata alla Sezione - di indurre modifiche negli ordinamenti delle regioni, tra cui l’Umbria che, in questo caso, è la prima tra gli altri e dà l’esempio, indica la strada volta a definire con nettezza il perimetro di utilizzo delle preziose risorse del Fondo sanitario rispetto alle finalità che sono proprie delle risorse destinate alla tutela della salute e a garanzia della erogazione dei livelli essenziali di assistenza”* e che l’Amministrazione *“si conformerà alle determinazioni della Sezione di controllo in merito alle partite sospese dei rendiconti, che dovranno tener conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 9 del 1998, al fine di realizzare, nel tempo indicato, le conseguenti necessarie operazioni contabili”*.

DIRITTO

1) - Effetti del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sulla disciplina normativa concernente il finanziamento dell'A.R.P.A. Umbria: la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025

Con specifico riferimento all'esercizio finanziario 2024, l'analisi della legittimità dell'iscrizione nel perimetro sanitario delle risorse destinate all'ARPA, impone una puntuale distinzione tra due differenti scansioni temporali, poiché l'assetto normativo regionale è stato inciso, in corso d'anno, dall'intervento correttivo di cui alla legge regionale n. 12 del 2024. Nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2024, precedenti alle modifiche apportate con la legge di assestamento, il contesto di riferimento non presenta caratteri differenti rispetto al 2023, sul versante sia formale sia sostanziale, in quanto la liquidazione del contributo, da parte della Regione, è stata disposta sulla base dello stanziamento autorizzato con L.R. n. 9 del 1998, nel testo al tempo vigente; con la conseguenza che la disciplina censurata della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2025, ha continuato a produrre i medesimi effetti pregiudizievoli già rilevati con riguardo all'esercizio 2023. Come chiarito dalla Consulta, la normativa regionale previgente consentiva un finanziamento indistinto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, attraverso risorse del Fondo sanitario regionale, in assenza di uno stabile collegamento funzionale con l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e della norma interposta contenuta nell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, la quale esige invece una rigorosa perimetrazione e tracciabilità delle risorse destinate alla tutela della salute. In tale prospettiva, la Corte ha qualificato la mancata correlazione tra spesa sanitaria e attività effettivamente riconducibili ai LEA come una "distrazione di risorse" suscettibile di incidere negativamente sulla garanzia dei diritti costituzionalmente protetti della salute ed uniformità dei livelli di assistenza. Da ciò discende, per la prima metà dell'esercizio 2024, la permanenza di una situazione di illegittimità sostanziale che impedisce la regolare parificazione delle poste contabili.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2024 e relativo all'arco temporale, agosto - dicembre 2024, il quadro giuridico risulta mutato, avendo il legislatore regionale introdotto un diverso modello di finanziamento dell'Agenzia, stabilendo che il finanziamento dell'A.R.P.A. per tutte le funzioni e le

attività, associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai LEA, fosse a carico del Fondo sanitario regionale, nella quota determinata annualmente in ragione degli obiettivi definiti nel Piano di cui all'articolo 1 bis, comma 3, della stessa legge, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19, disponibile alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di previsione.

Pur dovendo tenersi conto dell'intervento legislativo di cui alla L.R. n. 12 del 2024, che ha modificato le modalità di finanziamento dell'Ente regionale attraverso le risorse sanitarie, nonché delle attività realizzate dall'Amministrazione regionale ai fini della loro liquidazione, si impone la necessaria considerazione che la modifica normativa richiede un riscontro puntuale, concreto e documentale in ordine alla riconducibilità funzionale delle attività dell'A.R.P.A. ai LEA sanitari, alla tracciabilità finanziaria delle risorse destinate a tali attività e all'assenza di trasferimenti aventi destinazione generica o promiscua che finirebbero per alterare la perimetrazione imposta dall'art. 20 del d. lgs. n. 118/2001; ciò anche in base all'assunto che, pur rientrando tra le funzioni delle Agenzie per l'ambiente anche le attività inerenti ai LEPTA correlate ai LEA, al fine del riscontro della legittimità/regolarità della posta contabile per la sua parificazione, occorre verificare in concreto se e quanta parte del finanziamento sia stato volto a prestazioni collegate, ovvero estranee all'ambito dei LEA medesimi (Corte dei conti - SS.RR. n. 12 del 2025).

La circostanza che una parte delle attività delle Agenzie di protezione ambientale sia correlata ai LEA, deriva direttamente dalla legge, rientrando, tra le attività istituzionali delle Agenzie anche le attività (LEPTA) correlate ai LEA e conseguentemente la verifica, in concreto, di quanta parte del finanziamento sia stato utilizzato per attività correlate al perimetro dei LEA si pone nella concreta valenza, per le finalità già intestate agli enti del SSR ed oggi trasferite alle Agenzie, nella individuazione in concreto della "correlazione tra le risorse assegnate all'ARPA e i LEA (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1/2024).

Ciò posto, rileva quanto acquisito in sede istruttoria, dal Collegio, da cui è risultato che, con D.G.R. n. 821 dell'8 agosto 2024, la Giunta ha deliberato di prendere atto delle modifiche intervenute alla legge regionale n. 9 del 1998 e dare mandato al Commissario Straordinario di Arpa Umbria di predisporre, in via di prima applicazione per l'anno 2024, il Piano annuale delle attività dell'Agenzia, dando contestualmente mandato alla

Direzione Salute e Welfare, nelle more dell'approvazione del Piano annuale e ciò al fine di garantire la continuità delle attività correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA, di procedere in via transitoria con l'erogazione del FSR per l'anno 2024.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 13.11.2024, è stato adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a-bis, della L.R. n. 9 del 1998, nella nuova formulazione, il Piano delle attività 2024 dell'Agenzia regionale ed è stato dato mandato agli uffici competenti di procedere all'erogazione della quota del FSR iscritto a favore dell'Ente per la medesima annualità, fino a concorrenza della dotazione prevista.

Con successiva deliberazione n. 509 del 28.05.2025, è stato approvato il rendiconto concernente le attività del 2024 dell'Agenzia, dando atto, che la frazione del FSR imputabile alle sole prestazioni LEPTA riconducibili a LEA, è quantificata in euro 13.917.975,96, con una differenza di euro 295.540,23 rispetto allo stanziamento iniziale, oggetto di conguaglio a valere sui trasferimenti 2025.

La previsione contenuta nella delibera di Giunta regionale, coeva alla modifica legislativa, di dare mandato alla Direzione Salute e Welfare, nelle more dell'approvazione del piano annuale e nell'ottica di garantire la continuità delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza, consente di procedere in via transitoria con l'erogazione fino all'approvazione del piano, ponendosi come fonte normativa secondaria, applicativa della fonte primaria di riferimento, costituita dalla legge regionale modificata.

La fonte giuridica primaria trova una base applicativa concreta a partire dall'8 agosto 2024, con l'adozione della delibera della Giunta regionale n. 821, con la previsione della provvisoria erogazione delle quote del finanziamento Arpa, in via di prima applicazione per l'anno 2024, ed in attesa del Piano annuale delle attività dell'Agenzia, funzionale alla individuazione concreta delle attività esercitate dall'Agenzia, rispetto alle finalità della realizzazione dei livelli essenziali di assistenza.

2) - Effetti della sentenza n. 150/2025 sul giudizio di parificazione delle spese per il finanziamento dell'A.R.P.A. Umbria.

2.1) - In seguito alla rimozione dall'ordinamento giuridico delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, questa Sezione, al fine di definire il presente giudizio di parificazione, deve valutare gli effetti che il precetto normativo ha prodotto nell'articolazione e nella gestione del bilancio

stesso, in difformità dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali venuti in rilievo nella motivazione espressa dal giudice costituzionale.

In linea generale, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale *“i caratteri del procedimento di parifica [...] stabiliti dall’ art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [...] e ulteriormente specificati dall’ art. 1 [...] del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, [...] rendono il procedimento di parifica ascrivibile al novero dei «controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali» (sentenza n. 101 del 2018) [e che] In tale sede, «la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976) [...], risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo» (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla «parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano» (sentenza n. 146 del 2019)” (sentenza n. 189/2020, punto 3.1.1 del considerato in diritto), le voci di spesa iscritte in bilancio in forza di tali disposizioni risultano “illegittime per via derivata (essendo, in ultima analisi, prive di idonea copertura normativa)” (SS.RR. per la Regione Siciliana, da ultimo, decisione n. 3/2024/PARI).*

2.2) – Per quanto concerne l’esercizio in esame, come sopra esposto l’intervenuta modifica, nel corso dell’anno 2024, della disciplina regionale sul finanziamento di A.R.P.A. ad opera della legge regionale n. 12 del 1° agosto 2024, ha prodotto una dicotomia nelle modalità di finanziamento, il quale, seppur effettuato a valere sul medesimo capitolo di bilancio, 2490_S (intestato “art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell’attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9”), risulta, per il periodo gennaio-luglio 2024, sorretto dalla medesima disposizione dichiarata incostituzionale all’esito del giudizio incidentale presso la Corte costituzionale, promosso dalla Sezione, mentre, per il periodo dell’anno successivo (agosto-dicembre 2024), le relative erogazioni risultano effettuate sulla base della novellata disciplina, seppur, per i mesi di agosto, settembre e ottobre, le stesse, al fine di assicurare la continuità delle attività correlate ai LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA, siano state effettuate in deroga alla preventiva adozione del previsto Piano annuale delle attività.

2.3) – Da quanto sopra consegue l’illegittimità dell’inserimento del capitolo di spesa n. 2490 (intestato “art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell’attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9”), all’interno del perimetro sanitario individuato dalla Regione ex art. 20, del d.lgs. n. 118/2011 (e da allegare al rendiconto ex art. 63, comma 4, del medesimo testo normativo), nella misura in cui risultano contabilizzati impegni per l’importo di euro 8.291.217,76, riferiti alle erogazioni per i mesi da gennaio a luglio 2024, nonché l’illegittimo impiego, per il finanziamento della spesa in parola, delle entrate derivanti dal Fondo sanitario regionale, parimenti ricomprese nel perimetro sanitario, con necessità di rideterminazione del saldo del perimetro stesso al fine di considerare l’avanzo di tali risorse e conseguenti maggiori vincoli, per pari importo, da destinare ai LEA sul medesimo capitolo di spesa.

In particolare, secondo le indicazioni già fornite in tal senso dalle Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 9/2023/DELC², il saldo positivo del perimetro sanitario che si determina, comporta, per il corrispondente importo (euro 8.291.217,76), un incremento dei vincoli da trasferimenti e, quindi, del saldo della quota vincolata (lett. C) del risultato di amministrazione 2024, nonché il conseguente peggioramento, per pari importo, del risultato disponibile (lett. E).

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria,

P.Q.M.

PARIFICA

- il capitolo di spesa 2490_S inserito nel perimetro sanitario, ad eccezione della quota degli impegni e pagamenti riferita al finanziamento dell’A.R.P.A. per il periodo gennaio-luglio 2024, pari ad euro 8.291.217,76;

- il capitolo di spesa 4821_S

² In particolare, nella richiamata sentenza, in relazione alla rilevata indebita copertura con risorse del settore sanitario di oneri finanziari per la restituzione di un mutuo, viene precisato che “11. Eliminato, in modo retroattivo, l’art. 6 della l.r. siciliana n. 3/2016 (C. cost. n. 233/2022) questo Giudice deve ricalcolare le poste ed il saldo contenuti nell’allegato previsto dall’art. 63, co. 4 del d.lgs. n. 118/2011 in ragione della loro difformità con la legge statale (art. 20 del d.lgs. n. 118/2011). Per l’effetto, il perimetro sanitario ha chiuso con un saldo positivo tra risorse destinate al settore sanitario e relative spese di destinazione. Tale differenza positiva, ai sensi del punto 5.4.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, modifica, di pari importo ed automaticamente, la struttura del saldo al 31/12/2019, il quale registra un aumento delle risorse vincolate della “Riga C” del risultato di amministrazione (art. 42 e allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011). 12. L’aumento di valore della “Riga C” determina altresì la crescita del disavanzo finale (“Riga E”). Tale ultima componente del risultato di amministrazione, si rammenta, è in grado di comprimere la capacità di spesa della gestione ordinaria nei cicli successivi di bilancio, rendendo di nuovo disponibili le risorse così risparmiate per il ripristino dell’eroso finanziamento del settore sanitario”.

DICHIARA

la conseguente illegittimità del risultato di amministrazione alla data del 31.12.2024 per la quota dei vincoli da trasferimenti, relativamente alla parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al perimetro sanitario per l'importo di euro 8.291.217,76, nonché i conseguenti effetti;

ORDINA

- che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione sia trasmessa ai Presidenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174/2012, copia della presente decisione sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025.

Dispositivo letto in udienza.

Il Presidente estensore
Antonello Colosimo



Antonello Colosimo
CORTE DEI CONTI
22.12.2025 15:57:17
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2025

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani



ANTONELLA
CASTELLANI
22.12.2025
19:19:01
GMT+01:00